PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE ELETTORALE

Art. 1

Sanzioni in caso di violazioni commesse durante lo svolgimento della votazione

Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e' sostituito dai seguenti: "In caso di violazione delle norme di cui all'articolo 6, comma 1, commessa fino all'apertura dei seggi elettorali, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 milioni a lire 1 miliardo. Qualora la violazione delle medesime norme sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni, si applica la pena detentiva prevista dall'articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per le turbative elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie.".

Versione in vigore dal 5 febbraio 1994, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per il regolare svolgimento della competizione elettorale
Estremi	Decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-il-regolare-svolgimento-della-competizione/art-1-sanzioni-in-caso-di-violazioni-commesse-durante-lo-svolgimento-della

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it